



COMUNE DI CETO

PROVINCIA DI BRESCIA

CAP 25040 - TEL. (0364) 436128 - FAX (0364) 434418
Mail: info@comune.ceto.bs.it Pec: info@pec.comuneceto.eu

N. PROT. come da segnaturo

CETO, 11 agosto 2026

ORDINANZA N. 1459

**OGGETTO: DIVIETO ACCENSIONE FUOCHI PER ALTA CRITICITÀ AMBIENTALE
RIGUARDANTE L'INSORGENZA DI INCENDI BOSCHIVI.**

IL SINDACO

Premesso che il patrimonio boschivo riveste un crescente interesse pubblico, dipendendo da esso la tutela idrogeologica e del paesaggio nonché la salubrità dell'aria e la qualità delle acque;

Vista la nota di Regione Lombardia prot. 2026.C160 del 10/08/2026, a firma del Dirigente Dott. Zaccone Andrea in sostituzione del Direttore Generale Sicurezza e Protezione Civile Dott. Cigliano Alberto, acclarata agli atti il 11/08/2026 prot. 5481, avente ad oggetto "Dichiarazione periodo ad alto rischio di incendio boschivo stagione estiva 2026. Applicazione delle norme relative alla difesa dei boschi dal fuoco (Legge Quadro in materia di incendi boschivi n. 353/2000, l.r. 31/2008, r.r. 5/2007)", con decorrenza dalle ore 14:00 del 10 agosto 2026 fino a revoca;

Considerato l'assenza di precipitazioni, a carattere piovoso, la notevole siccità su tutto il territorio nazionale e comunale con temperature ben oltre quelle medie tipiche del periodo;

Ritenuto, pertanto, sussistenti le motivazioni per l'applicazione di quanto sancito dall'art. 182 Co.6 bis del D.Lvo 152/2006 s.m. che testualmente recita "I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli, omissis..."

Visto il T.U.L.P.S.;

Visto il T.U.EE.LL 267/2000;

ORDINA

Per le motivazioni di cui in premessa, **IL DIVIETO ASSOLUTO SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE, CON EFFETTO IMMEDIATO E FINO A REVOCA DEL PRESENTE ATTO**, di:

- Accensione di materiale vegetale proveniente da attività agricole e/o forestali;
- Accensione di fuochi, con qualsiasi finalità, in prossimità di boschi, terreni pascolivi, agrari e/o cespugliati, nonché lungo le strade comunali, provinciali e consorziali ricadenti nel territorio comunale;
- Uso di apparecchiature a fiamma libera e/o elettrici che producano faville;
- Esercizio di attività pirotecniche e l'accensione di fuochi d'artificio se non preventivamente autorizzati e regolamentati;

- Getto di fiammiferi, sigari e sigarette in prossimità e/o presenza di materiale vegetale nonché compiere ogni altra attività dalla quale possano scaturire scintille o avere origine fiamme libere con conseguente pericolo di innesco di incendio;
- Sosta e/o di parcheggio di autovetture a contatto con l'erba secca.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 e art. 5, comma 3 della Legge 07/08/1990, n. 241, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notifica/pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al T.A.R. in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla suddetta notifica/pubblicazione (D.P.R. 24/11/1971, n. 1199).

DISPONE

- Che il presente provvedimento venga affisso all'Albo Pretorio comunale per 30 giorni consecutivi e ne sia data opportuna diffusione;
- Che il presente provvedimento sia trasmesso senza ritardo a:
 - Regione Lombardia: entilocali_montagna@pec.regione.lombardia.it ;
 - Comando Carabinieri di Capo di Ponte: tbs31469@pec.carabinieri.it ;
 - Prefetto di Brescia: entilocali.prefbs@pec.interno.it ;
 - Gruppo Protezione Civile Ceto: gruppovolontaripcceto@pecprotezionecivileprovinciabs.it .

IL SINDACO
(Geom. Marina Lanzetti)
Documento firmato digitalmente